

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

50° Campionato di calcio a 11 Serie A e B “Trofeo Enio Vitale”



Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 settembre 2023

35.1 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riporta la delibera della Commissione Disciplinare, già pubblicata sul sito dell'US ACLI di ROMA nella relativa parte, che si è riunita in data 22/09/2023, in merito al ricorso presentato dalla Società ASD VALDURZ, avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo riportati sul C.U. n.34 del 15/07/2023.

ASD VALDURZ – avverso squalifica allenatore Rossi Repanai Cesare fino al 31 dicembre 2025 e ammenda di euro 200,00.

Gara: Valdurz - Canadesi Sporting Club del 27 Giugno 2023. Comunicato Ufficiale n.34 del 15 Luglio 2023.

Procedimento 9/A.

Con appello ritualmente proposto l'odierna appellante chiede la revisione dell'entità della squalifica a carico dell'allenatore Rossi Repanai Cesare, ritenendola eccessivamente severa anche in relazione a precedenti decisioni assunte dal Giudice sportivo pur ammettendo, in buona sostanza, le responsabilità a carico del proprio tesserato e la cancellazione dell'ammenda, sostenendo il mancato coinvolgimento della quasi totalità dei propri tesserati in relazione ai fatti riportati a referto dall'arbitro.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d'appello ed esaminati gli Atti Ufficiali di gara osserva: nessun elemento di dubbiosità presenta il referto di gara che appare univoco e non contraddittorio.

Per quanto attiene all'allenatore Rossi Repanai Cesare, ritiene questa Decidente che a carico dello stesso vada addebitata la condotta particolarmente violenta consistita nell'aver colpito, deliberatamente e in successiva sequenza, l'allenatore avversario con un violento calcio all'addome, con pugni e schiaffi, mentre questi era intento a festeggiare la vittoria con il proprio entourage.

Al più, evidenzia ancora questa Commissione come, proprio l'atto finale di una manifestazione di sì tale portata, in termini anche di tradizione e risonanza non solo mediatica, inquadrata in un contesto di promozione sportiva, culturale e sociale, debba al contrario imporre un comportamento diametralmente opposto rispetto a quello posto in atto dal Rossi Repanai, che proprio per il ruolo ricoperto dovrebbe fungere da esempio per i suoi calciatori. Quindi, non può che ritenersi, la condotta posta in essere dal tesserato in epigrafe indicato, senz'altro deprecabile e pertanto giustamente sanzionata dal Giudice di primo esame.

Riguardo all'ammenda inflitta all'odierna appellante, ritiene questa Commissione comprovate le motivazioni ascrivibili ai propri tesserati nei confronti degli Ufficiali di gara e dei calciatori avversari che inducono pertanto a confermare le decisioni assunte dal Giudice di prime cure.

Per tutto quanto descritto in narrativa,

DELIBERA

Di respingere l'appello e di confermare la squalifica fino al 31/12/2025 all'allenatore Rossi Repanai Cesare (Valdurz) e l'ammenda di euro 200;

Per l'effetto, di addebitare la relativa tassa nella prevista misura di euro 80,00, da trarsi dal deposito cauzionale versato dalla società ad inizio stagione sportiva, per come richiesto.

Publicato in Roma il 23/09/2023

IL PRESIDENTE